MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus (FSE+);

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (Regolamento FSE+) che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (Regolamento FESR) relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

VISTO l'Accordo di Partenariato tra Italia e la Commissione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione UE C(2022) 9029 del 1.12.2022 che approva il programma "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003) per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia – a titolarità del Ministero del Lavoro e Delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO l'art. 5 della Legge n. 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il D.P.R. n. 568/1988 e s.m.i. che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione;

VISTA la metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusione, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e 93 del 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 90 del 12 maggio 2016, recante “Completamento della riforma della struttura dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della Legge n.196 del 31 dicembre 2009”;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante il “Regolamento concernente modifiche al Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2021, n. 241, registrato alla Corte dei Conti il 9 settembre 2021 al n. 2480 e in vigore dal 23 ottobre 2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, contenente "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà" ed in particolare l'art. 22, comma 1, che istituisce all'interno del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;

VISTO il DPCM del 29 dicembre 2021, registrato alla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022 al foglio n. 146, con il quale il dott. Paolo Onelli, è stato incaricato – ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni e integrazioni – della titolarità della Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;

VISTO il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2022, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 60 del 12 marzo 2022, recante “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali”, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022, che ha individuato, nell’ambito della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la Divisione III con compiti di Autorità di gestione (di seguito “AdG”) dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020, AdG del programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE+) Programmazione 2021-2027, Coordinamento e gestione;

VISTO il Decreto Direttoriale n.132 del 1° giugno 2022, della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, che decreta la dott.ssa Carla Antonucci titolare della Divisione III Autorità di Gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020. Autorità di Gestione programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE +). Programmazione 2021-2027. Coordinamento e gestione” – della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - fascia retributiva “A”;

VISTO il Decreto Direttoriale n.21 del 31 gennaio 2023, della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, che individua: il Dirigente pro tempore della Divisione III della DG per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale quale Autorità di Gestione del "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1060/2021. Il Dirigente pro tempore della Divisione I della DG per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione sociale titolare della funzione contabile, in conformità dell’articolo 72, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Direttoriale n. 208 del 28 giugno 2023 con il quale è stato approvato il "Sistema di gestione e Controllo" (Si.Ge.Co.) del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27, corredato dai relativi allegati;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (GU n.77 del 31-3-2023 - Suppl. Ordinario n. 12);

VISTO che l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 introduce il principio dell'accesso al mercato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono garantire agli operatori economici, secondo le modalità indicate dal codice e attraverso il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, che deve essere improntata alla correttezza, all'imparzialità e alla non discriminazione, alla pubblicità e alla trasparenza, nonché alla proporzionalità;

VISTO l'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2023, con il quale si prevede che "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società "in house" lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3";

CONSIDERATO che il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e ss.mm.ii ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A." , di seguito anche "INVITALIA", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1/1999, e ss.mm.ii prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;

CONSIDERATO che il succitato articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1/1999 e ss.mm.ii dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 6 del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, sostituito dall'articolo 1, comma 463 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il

IL DIRETTORE GENERALE

Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";

CONSIDERATO che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2007, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 233 del 6 ottobre 2007, ha disciplinato l'"Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale";

VISTA la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 1, comma 461, della legge n. 296/2006 concernente le priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché gli indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge n. 296/2006;

VISTI i punti 2.1.1. e 2.1.2. della succitata direttiva che indicano l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa "quale Ente strumentale dell'Amministrazione Centrale" volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali";

CONSIDERATO che l'articolo 19, comma 5 della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78 riguardante tra l'altro i provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

CONSIDERATO che l'articolo 55-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, prevede che "ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 31 maggio 2011, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'art. 90 del decreto legislativo. 12 aprile 2006, n. 163 delle convenzioni stipulate con INVITALIA di cui al decreto legislativo n. 1/1999 e ss.mm.ii.";

CONSIDERATO che l'art. 10 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, in forza del quale, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai

cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house*;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione della Convenzione approvata con il presente atto INVITALIA ha dichiarato il rispetto delle condizioni di cui l'articolo 53, in particolare del comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, integrato dalla legge n. 190/2012, concernente cause di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;

CONSIDERATO che per INVITALIA ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'art. 12 della direttiva 24/2014/UE;

CONSIDERATO che con nota n. prot. MISE 319228 del 24 ottobre 2022, INVITALIA ha comunicato al Segretariato Generale - Divisione VI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2019-2021, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che il Segretariato Generale - Divisione VI del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite propria nota prot. n. 322898 del 27 ottobre 2022 ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2019-2021 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,93%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 3, lett. a), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l'indicazione dell'impegno di INVITALIA ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni debba coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla convenzione. Inoltre, la lett. j) del medesimo articolo 1 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c) del Regolamento CE 1303/2013;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce l'introduzione di una previsione relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 e dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012;

IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO che la citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, lett. q), prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale - Divisione III – Autorità di Gestione Programmi operativi in materia di FSE e FEAD si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione della Convenzione con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;

CONSIDERATO che la "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente *in house* Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A.", approvata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con decreto 13 aprile 2023, n. 38, che definisce le tabelle standard di costi unitari del personale interno e l'applicazione di un tasso forfettario per le spese generali (costi indiretti);

CONSIDERATO che in applicazione di tale metodologia, la percentuale di costi indiretti dell'Agenzia nazionale è pari al 28,02% per l'anno 2019, al 25,55% per l'anno 2020, e al 25,40% per l'anno 2021;

CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la Lotta alla povertà e la programmazione sociale con nota prot. n. 41/0001180 del 30 gennaio 2023 ha richiesto ad INVITALIA la disponibilità a fornire un servizio di supporto tecnico e amministrativo in ordine allo svolgimento delle verifiche di gestione sugli interventi finanziati dal PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027;

CONSIDERATO che a seguito della richiesta di supporto, INVITALIA ha trasmesso via PEC, in data 26 luglio 2023 con lettera prot. n. 0220984, la Proposta progettuale, protocollata in ingresso con il n. 10145 del 27 luglio 2023, che è stata riscontrata positivamente dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale con nota prot. n. 41/0011616 del 30 agosto 2023;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'articolo 192, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, ai fini dell'affidamento della presente Convenzione, il Ministero ha valutato positivamente con nota prot. n. 41/0011616 del 30 agosto 2023 la congruità economica della Proposta progettuale di INVITALIA;

TENUTO CONTO che con nota prot. n. 16348 del 29.11.23 la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha provveduto a rettificare la valutazione di congruità già trasmessa in data 30 agosto 2023;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0008165del 7 dicembre 2023, protocollata in ingresso in pari data con il n. 16851, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Segretariato Generale ha rilasciato l'autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 4 maggio 2018;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Convenzione avente ad oggetto il supporto specialistico per le verifiche di gestione sugli interventi finanziati dal PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, sottoscritta dall'Amministratore Delegato di Invitalia S.p.A. dott. Bernardo Mattarella in data 7 dicembre 2023, e dal Direttore Generale della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale dott. Paolo Onelli in data 12 dicembre 2023;

RITENUTO di poter provvedere all' approvazione della Convenzione debitamente sottoscritta dai rappresentati legali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, allegata al presente atto;

VISTO il CUP I81C23000720006 attribuito all'operazione sopra descritta;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria delle risorse a valere sulla Priorità 5 del PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027;

Decreta

Articolo 1
(Approvazione della convenzione)

Per quanto in narrativa esposto, parte integrante formale e sostanziale del presente decreto, è approvata la Convenzione, sottoscritta con firma digitale dall'Amministratore Delegato di Invitalia S.p.a. in data 7 dicembre 2023, e dal Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 12 dicembre 2023- CUP I81C23000720006.
La convenzione disciplina i rapporti giuridici tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia – per la realizzazione del supporto tecnico e amministrativo in materia di verifiche di gestione sugli interventi cofinanziati dal Piano Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, come specificato nel Piano delle attività allegato alla Convenzione medesima e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La Convenzione, unitamente ai suoi allegati, costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2
(Impegno)

Per le attività oggetto della Convenzione di cui all'articolo 1 sono impegnate a favore della Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia risorse pari a euro 16.387.993,41 (sedicimilionitrecentoottantasettemilenovecentonovantatre/41), oltre IVA, pari ad euro 3.605.358,55 (tremilioniseicentocinquemilatrecentocinquantotto/55).

IL DIRETTORE GENERALE

L'onere complessivo di euro 19.993.351,96 (diciannovemilioninovecentonovantatretrecentocinquantuno/96) sarà gestito sull'apposita contabilità speciale aperta presso il Dipartimento della Ragioneria Centrale dello Stato con il n. 5950 denominata MILPS – INCL-FONDUE – FDR – L – 183-87, e sarà a carico delle risorse della Priorità 5 del PN Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027.
Le suddette risorse sono erogate, secondo le modalità previste dall'articolo 4 della Convenzione.

Articolo 3

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e segue la norma in materia di trasparenza e pubblicità.

Roma, data della firma digitale

Il Direttore Generale
Paolo Onelli

Firmato digitalmente da
ONELLI PAOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.